



## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **APPALTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO**

**Periodo: Anno 2010**

---

**Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna**

(Art. 114 comma 10, Legge n. 388 del 23.12.2000 - D. Min. Amb. Del 16.10.2001)

Via Monteverdi, 16 – I 09016 Iglesias (CI) – Tel. +39 0781 255066 Fax +39 0781 255065 – Cod. Fisc. 90020080926

Email: [segreteria@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:segreteria@parcogeominerario.sardegna.it) [direttore@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:direttore@parcogeominerario.sardegna.it)

Web : [www.parcogeominerario.eu](http://www.parcogeominerario.eu)



## Parte I

### PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

#### ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto di questo appalto l'aggiudicazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, regolato dal Titolo III del D.Lgs. n. 276/2003.

#### ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

Dalla data di aggiudicazione definitiva al 31 dicembre 2010.

#### ART. 3 TERMINI DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo può essere effettuato esclusivamente da imprese iscritte all'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, (art. 4, comma 1, lett.a, del D.Lgs.n. 276/2003) ed in possesso di autorizzazione rilasciata per l'esercizio della stessa attività. Il Consorzio formulerà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, la richiesta di prestatori di lavoro temporaneo, con adeguata formazione professionale, corrispondente ai profili delle categorie A2 (Archivista), B1 (Operatore di Amministrazione e/o Operatore di Vigilanza), B2 (Assistente Tecnico e/o Assistente Amministrativo), C1 (Collaboratore di Amministrazione) C3 (Funzionario Tecnico di Amministrazione e/o Funzionario Amministrazione) del vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Enti Pubblici non economici.

Il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ha lo scopo di fornire all'Ente Parco uno strumento contrattuale dinamico, diretto a consentire la temporanea utilizzazione e sperimentazione di professionalità, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività del medesimo Ente.

Il servizio in oggetto comprende l'attività di: ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione dei prestatori di lavoro.

#### MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere svolto in conformità a quanto previsto da questo capitolato e nel rispetto delle seguenti modalità:

A) Il Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, di seguito chiamato Consorzio del Parco, formula, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la vigenza del contratto, la richiesta delle singole forniture di lavoro a tempo determinato.

B) Le richieste di personale, firmate dal Direttore del Parco, sono inviate all'impresa fornitrice per posta oppure via fax.

---

#### Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna

(Art. 114 comma 10, Legge n. 388 del 23.12.2000 - D. Min. Amb. Del 16.10.2001)

Via Monte Verdi, 16 - I 09016 Iglesias (CI) - Tel. +39 0781 255066 Fax +39 0781 255065 - Cod. Fisc. 90020080926

Email: [segreteria@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:segreteria@parcogeominerario.sardegna.it) [direttore@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:direttore@parcogeominerario.sardegna.it)

Web : [www.parcogeominerario.eu](http://www.parcogeominerario.eu)



C) Il Consorzio del Parco deve completare ciascun modulo con le seguenti informazioni/requisiti: - motivazione del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, indicazione del profilo professionale e della categoria corrispondente, del titolo di studio e del grado di conoscenze e competenze richieste dall'attività alla quale sarà adibito il lavoratore; nei casi in cui la selezione da attivare riguardi profili particolarmente elevati o specifici, il modulo di richiesta è corredato da una job description; indicazione delle eventuali maggiorazioni del trattamento economico di base previste dal CCNL Enti Pubblici non Economici (indennità di disagio, maneggio valori ecc...) modalità e durata della prestazione lavorativa richiesta, la sede e orario di lavoro, con l'indicazione del nominativo di un responsabile operativo referente per la singola fornitura - indicazione del datore di lavoro del Il Consorzio del Parco e del responsabile per la sicurezza, se nominato ( D.Lgs. 81/2008) informazioni relative alla sorveglianza sanitaria da effettuarsi dal medico competente (D.Lgs n. 81/2008) e specificazione dei Dispositivi di Protezione Individuale che saranno dati in dotazione ai lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008)

## **ART. 4 OBBLIGHI DELLE PARTI**

### OBBLIGHI GENERALI

- 1) L'impresa fornitrice, alla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta, deve avere almeno una sede già operativa nella Regione Autonoma della Sardegna.
- 2) L'impresa fornitrice è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. La stessa si impegna, inoltre, a fornire al Il Consorzio del Parco, dietro specifica richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati per accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n.1124/1965.
- 3) L'impresa fornitrice è obbligata a pagare gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai contratti collettivi intervenuti successivamente alla stipulazione dei contratti di somministrazione direttamente e contestualmente sia ai prestatori di lavoro a termine in servizio che a quelli cessati.
- 4) Il personale richiesto dal Consorzio del Parco deve essere già istruito e formato, a cura dell'impresa fornitrice, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
- 5) L'impresa fornitrice è obbligata a sottoporre i prestatori di lavoro temporaneo, prima dell'inizio della loro missione e nel caso in cui il Consorzio del Parco ne faccia richiesta, ad una visita medica di idoneità generica alla mansione. Il lavoratore temporaneo è tenuto a produrre all'Ente la cartella sanitaria: essa è consegnata al medico competente che verifica l'idoneità alla mansione specifica assegnata. Al termine del rapporto lavorativo la cartella sanitaria è riconsegnata al lavoratore.
- 6) Il Consorzio del Parco è obbligato a comunicare all'impresa fornitrice il C.C.N.L. e il C.C.D.I. da applicarsi, i trattamenti retributivi e assicurativi applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.
- 7) Il Consorzio del Parco è obbligato, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, al pagamento diretto al prestatore di lavoro del trattamento economico nonché al versamento dei contributi, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice.

### OBBLIGHI SPECIFICI SULLA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

L'impresa fornitrice, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. n.276/2003, informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra

**Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna**

(Art. 114 comma 10, Legge n. 388 del 23.12.2000 - D. Min. Amb. Del 16.10.2001)

Via Monte Verdi, 16 - I 09016 Iglesias (CI) - Tel. +39 0781 255066 Fax +39 0781 255065 - Cod. Fisc. 90020080926

Email: [segreteria@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:segreteria@parcogeominerario.sardegna.it) [direttore@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:direttore@parcogeominerario.sardegna.it)

Web : [www.parcogeominerario.eu](http://www.parcogeominerario.eu)



all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi sono assunti, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.

## **ART. 5 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI UTILIZZATI E LORO OBBLIGHI**

I prestatori di lavoro temporaneo sono adibiti alle mansioni previste per i dipendenti di cui alle categorie A2, B1, B2, C1, C3 del vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Enti Pubblici non economici, con inquadramento corrispondente.

Il prestatore di lavoro deve svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'Ente ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo decentrato integrativo, applicate ai lavoratori dipendenti.

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel CCNL di categoria per i lavoratori temporanei.

L'orario di lavoro può essere a tempo pieno (36 ore settimanali) o a tempo parziale, secondo l'articolazione oraria di volta in volta prevista, fatte salve eventuali ore di straordinario.

Il trattamento economico è corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. –Enti Pubblici non Economici e dal C.C.D.I. applicato al Consorzio del Parco per i lavoratori di pari categoria, compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richiesta di fornitura.

L'attività del lavoratore presso l'Ente è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

## **ART. 6 SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO**

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, da qualunque causa determinata, l'impresa fornitrice deve provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro negli stessi termini previsti per la proposizione iniziale. Nel caso in cui le prestazioni non siano adeguate a quanto richiesto, anche a causa della mancata formazione specifica richiesta dal Consorzio del Parco, l'impresa fornitrice deve provvedere alla sostituzione del lavoratore, con ogni onere a suo carico, compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni del prestatore di lavoro. Nel caso di disservizi causati da assenze, anche non continuative, del lavoratore che superino complessivamente il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, l'impresa appaltatrice deve provvedere alla sostituzione nei termini contrattuali.

## **ART. 7 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo sono esercitate dall'impresa appaltatrice, come previsto dall'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 276/2003. Il Consorzio del Parco

---

**Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna**

(Art. 114 comma 10, Legge n. 388 del 23.12.2000 - D. Min. Amb. Del 16.10.2001)

Via Monte Verdi, 16 – I 09016 Iglesias (CI) – Tel. +39 0781 255066 Fax +39 0781 255065 – Cod. Fisc. 90020080926

Email: [segreteria@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:segreteria@parcogeominerario.sardegna.it) [direttore@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:direttore@parcogeominerario.sardegna.it)

Web : [www.parcogeominerario.eu](http://www.parcogeominerario.eu)



comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300/1970. L'impresa appaltatrice porterà a conoscenza del Consorzio del Parco tutte le comunicazioni/contestazioni sul lavoratore temporaneo, perché siano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

Il Direttore

Dott. Luciano Ottelli

---

**Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna**

(Art. 114 comma 10, Legge n. 388 del 23.12.2000 - D. Min. Amb. Del 16.10.2001)

Via Monteverdi, 16 – I 09016 Iglesias (CI) – Tel. +39 0781 255066 Fax +39 0781 255065 – Cod. Fisc. 90020080926

Email: [segreteria@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:segreteria@parcogeominerario.sardegna.it) [direttore@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:direttore@parcogeominerario.sardegna.it)

Web : [www.parcogeominerario.eu](http://www.parcogeominerario.eu)

## Parte II CLAUSOLE CONTRATTUALI

### ART. 1 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Come meglio specificato nella parte I di questo capitolato e nel bando di gara, l'importo posto a base d'asta è costituito dalla maggiorazione percentuale, sul costo del lavoro orario, applicata dall'impresa appaltatrice: unica per tutte le categorie, essa non può superare il 15,00 % + IVA di legge. Il Consorzio del Parco si riserva la facoltà di chiedere o non chiedere la prestazione all'impresa, cioè di assumere o no personale per la durata dell'appalto. Di conseguenza, considerata l'oggettiva impossibilità di predeterminare l'entità del servizio, che ha come essenziale finalità l'impiego temporaneo di personale a carattere non continuativo e straordinario, il valore reale del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dal Consorzio del Parco: esse saranno programmate sulla base delle deliberazioni di approvazione del piano occupazionale e delle assunzioni adottate annualmente dal Commissario Straordinario. In base a quanto detto, questo contratto è da intendersi "aperto", in relazione alla quantità delle prestazioni richieste. L'impresa appaltatrice deve, quindi, intendersi vincolata alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del c.c., mentre l'Ente può commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto dell'appalto. In riferimento a ciò, l'impresa aggiudicataria non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per i servizi ordinati dall'Ente Parco.

### ART. 2 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale del servizio, che il Consorzio del Parco liquiderà all'impresa fornitrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, è dato dalla somma degli importi sub A) e B) di seguito meglio specificati:

#### **A) COSTO ORARIO**

retribuzione base oraria di ogni singola categoria (A2, B1, B2, C1, C3)  
oneri previdenziali INPS  
oneri assicurativi INAIL  
ferie – ex festività  
TFR  
ratei 13<sup>a</sup> mensilità

Per eventuali straordinari, maggiorazioni di turno ed eventuali indennità, che devono essere fatturate dalla impresa aggiudicataria con lo stesso margine di aggiudicazione relativo ad ogni categoria, si precisa quanto segue:

- 1) per le ore straordinarie (normali/notturne/festive/notturnefestive), è applicato l'aumento percentuale previsto dal vigente C.C.N.L. – Enti Pubblici non Economici, sul costo del lavoro come previsto per legge;
- 2) la stessa modalità di calcolo è applicata sulle maggiorazioni per lavoro su turni, attività comportanti rischio, reperibilità, maneggio valori, ed eventuali altre indennità, previsto dal



- vigente C.C.N.L. Enti Pubblici non Economici;
- 3) per le festività infrasettimanali, devono essere fatturate dall'impresa aggiudicataria al puro costo del lavoro e solo se cadono nel periodo contrattuale.

In caso di rinnovo contrattuale del comparto Enti Pubblici non Economici relativo alla parte economica, sarà rimborsato all'impresa aggiudicataria il solo aumento del costo del lavoro.

#### **B) CORRISPETTIVO ORARIO DI AGENZIA**

ricerca e selezione del personale  
sostituzione del personale  
assenteismo (malattie e infortuni)  
eventuali visite mediche di idoneità generica alla mansione  
utile d'impresa

Alla impresa fornitrice è, pertanto, corrisposto il costo orario del punto A) per la specifica categoria, più il corrispettivo orario di agenzia del punto B) al netto dello sconto offerto in sede di gara. Resta inteso che il margine di agenzia resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto. Sono inoltre corrisposte le somme relative agli eventuali straordinari, le varie maggiorazioni e le indennità calcolate secondo quanto prima indicato alla lettera A, punti 1 e 2.

#### **Nota bene:**

qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel costo orario, comprese le assenze rispetto a quelle già indicate (ad esempio permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, ecc...) sono a carico dell'azienda fornitrice e si ritengono compensate dal margine orario di agenzia offerto, che si intende, pertanto, remunerativo del rischio d'impresa.

### **ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO**

Dalla data di aggiudicazione definitiva al 31 dicembre 2010.

Le singole prestazioni di lavoro temporaneo possono essere richieste entro la data ultima di durata dell'appalto. Il rapporto resta, tuttavia, in essere anche oltre tale termine per quelle unità di personale richieste entro il predetto termine, ma le cui prestazioni siano state pattuite per una durata superiore.

L'Ente Parco si riserva l'applicazione di quanto previsto dal comma 5), lettera b) dell'art. 57 del D.Lgs. n.163/2006. In tal caso si applicheranno ai nuovi servizi, analoghi a quelli oggetto di questa gara, gli stessi prezzi unitari e le medesime condizioni.

### **ART. 4 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'Ente si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

### **ART. 5 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio equivale a

**Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna**

(Art. 114 comma 10, Legge n. 388 del 23.12.2000 - D. Min. Amb. Del 16.10.2001)

Via Monte Verdi, 16 - I 09016 Iglesias (CI) - Tel. +39 0781 255066 Fax +39 0781 255065 - Cod. Fisc. 90020080926

Email: [segreteria@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:segreteria@parcogeominerario.sardegna.it) [direttore@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:direttore@parcogeominerario.sardegna.it)

Web : [www.parcogeominerario.eu](http://www.parcogeominerario.eu)



dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

Il prestatore di servizio, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2°, e 1342 c.c., tutte le clausole previste in questo capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti in questo atto richiamate.

In particolare, il prestatore di servizio accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art.1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: "cause sopravvenute – sospensione", "pagamenti e fatturazione" e "recesso".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni di questo capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del c.c..

#### **ART. 6 CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE**

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili al Consorzio del Parco, può essere sospesa l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni, è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

L'Ente, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 3 mesi, senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione sarà comunicata per iscritto dall'Ente Parco almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

#### **ART. 7 SUBAPPALTO DEL CONTRATTO**

L'impresa affidataria del contratto non può avvalersi del subappalto.

#### **ART. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'aggiudicataria, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 51 del D.Lgs.n.163/2006.

#### **ART. 9 RESPONSABILITA'**

Il prestatore di servizio è responsabile nei confronti del Consorzio del Parco dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E', anche, responsabile nei confronti dell'Ente e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo al prestatore di servizio di mantenere l'Ente Parco sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

---

**Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna**

(Art. 114 comma 10, Legge n. 388 del 23.12.2000 - D. Min. Amb. Del 16.10.2001)

Via Monte Verdi, 16 – I 09016 Iglesias (CI) – Tel. +39 0781 255066 Fax +39 0781 255065 – Cod. Fisc. 90020080926

Email: [segreteria@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:segreteria@parcogeominerario.sardegna.it) [direttore@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:direttore@parcogeominerario.sardegna.it)

Web : [www.parcogeominerario.eu](http://www.parcogeominerario.eu)



## **ART. 10 PERSONALE**

### INQUADRAMENTO CONTRATTUALE

Il prestatore di servizi si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Enti Pubblici non Economici e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

### DOVERI DEL PERSONALE

Il servizio deve essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso.

### ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA

Il prestatore di servizi deve immediatamente sostituire il personale per qualsiasi motivo assente, nonché quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del Consorzio del Parco.

### SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DEI LAVORATORI

Il prestatore di servizi deve provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il prestatore di servizi è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008). L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, richiamate in questo articolo, determinano la risoluzione del contratto.

### CLAUSOLE RICHIAMATE DALL'ART.52 DELLA L.R. n.5/2007

Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, si richiama l'applicabilità – come previsto dall'art.52 della L.R. n.5/2007 – delle seguenti clausole:

- a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
- b) obbligo per le imprese di presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti, indicando l'Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica;
- c) obbligo per l'amministrazione appaltante di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti,

---

**Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna**

(Art. 114 comma 10, Legge n. 388 del 23.12.2000 - D. Min. Amb. Del 16.10.2001)

Via Monte Verdi, 16 – I 09016 Iglesias (CI) – Tel. +39 0781 255066 Fax +39 0781 255065 – Cod. Fisc. 90020080926

Email: [segreteria@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:segreteria@parcogeominerario.sardegna.it) [direttore@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:direttore@parcogeominerario.sardegna.it)

Web : [www.parcogeominerario.eu](http://www.parcogeominerario.eu)



all'INPS, all'INAIL o alle casse edili.

## **ART. 11 ASSICURAZIONE**

Il prestatore di servizi è obbligato a stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, per un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi può dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve essere prodotta una sua appendice, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Ente Parco, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale, deve essere consegnata al Direttore dell'Ente, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, insieme alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima deve essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, per verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

## **ART. 12 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O DECESSO DEL TITOLARE**

Il fallimento del prestatore di servizio comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Se il prestatore di servizio è una impresa individuale, nel caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente Parco proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Se il prestatore di servizio è un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se si tratta di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se si tratta di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, se non indica un'altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

## **ART. 13 PAGAMENTI E FATTURAZIONE**

Per il computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro:

a) nel caso in cui l'aggiudicataria non si avvalga di un sistema di rilevazione automatica delle presenze, l'Ente Parco, in persona del referente presso il Settore utilizzatore, ed il lavoratore sottoscriveranno una scheda indicante le ore lavorate, che è inviata all'impresa fornitrice:

entro le ore 12,00 del giorno successivo al termine della prestazione, nel caso di brevi prestazioni di lavoro entro le ore 12,00 di ogni primo giorno lavorativo del mese successivo, nel caso di più mesi di lavoro

b) nel caso in cui l'aggiudicataria si avvalga di un sistema automatizzato di rilevazione delle presenze, l'Ente Parco, in persona del referente presso il Settore utilizzatore ed il lavoratore sottoscriveranno la stampa delle registrazioni mensili riferite al singolo prestatore di lavoro fornita dall'appaltatore. L'impresa aggiudicataria emetterà fattura con cadenza mensile a consuntivo delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. Ogni singola fattura, per essere liquidata, deve

**Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna**

(Art. 114 comma 10, Legge n. 388 del 23.12.2000 - D. Min. Amb. Del 16.10.2001)

Via Monte Verdi, 16 - I 09016 Iglesias (CI) - Tel. +39 0781 255066 Fax +39 0781 255065 - Cod. Fisc. 90020080926

Email: [segreteria@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:segreteria@parcogeominerario.sardegna.it) [direttore@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:direttore@parcogeominerario.sardegna.it)

Web : [www.parcogeominerario.eu](http://www.parcogeominerario.eu)



essere completa della scheda/copia delle registrazioni di cui sopra, a prova della regolarità del servizio eseguito e dell'attestazione di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. La fattura dovrà essere intestata ed inviata al Direttore del Consorzio del Parco, Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna – Via Monteverdi n. 16 – 09016 Iglesias (CI), che effettuerà il pagamento entro 60 giorni solari dalla data di protocollazione.

Dalla fatturazione dell'impresa fornitrice sono detratte le eventuali penalità applicate.

La fattura deve essere redatta in lingua italiana e deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a. data e numero del relativo contratto di fornitura di lavoro temporaneo tra Ente e impresa;
- b. dettagliata specificazione delle voci da liquidare;
- c. tutti i dati relativi al pagamento (deve essere indicata una sola banca, numero di conto corrente Codice IBAN)
- d. ogni altra indicazione utile.

Nel caso di A.T.I. il fatturato è liquidato a favore della capogruppo. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione del Comune. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 c.c..

#### **ART. 14 VERIFICHE E CONTROLLI SUL SERVIZIO**

L'Ente ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni: a questo fine può utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. Controllerà, in particolare, che le prestazioni previste da questo capitolato siano eseguite nei tempi e nei modi prescritti. A tal scopo, Il Direttore dell'Ente può effettuare ispezioni e controlli rispetto alla regolare esecuzione del servizio, segnalando per iscritto eventuali inadempienze o irregolarità: esse devono essere immediatamente contestate alla impresa e formare oggetto di apposito verbale di contestazione sottoscritto dal Direttore del Parco e della impresa.

#### **ART. 15 APPLICAZIONE DI PENALI**

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni è applicata la seguente penale: in caso di ritardo nella proposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai termini contrattuali, si applica una penale pari al 30% del costo giornaliero del lavoratore da fornire o sostituire, per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il prestatore di servizi avrà la facoltà di produrre le proprie controdeduzioni non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Ente.

In caso di mancata produzione o di non accoglimento delle controdeduzioni l'Ente applica la penale. E' fatto salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

#### **ART. 16 ESECUZIONE IN DANNO**

Se il prestatore di servizi non esegue, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ente può ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi stesso: ad esso saranno addebitati i relativi costi

---

**Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna**

(Art. 114 comma 10, Legge n. 388 del 23.12.2000 - D. Min. Amb. Del 16.10.2001)

Via Monteverdi, 16 – I 09016 Iglesias (CI) – Tel. +39 0781 255066 Fax +39 0781 255065 – Cod. Fisc. 90020080926

Email: [segreteria@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:segreteria@parcogeominerario.sardegna.it) [direttore@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:direttore@parcogeominerario.sardegna.it)

Web : [www.parcogeominerario.eu](http://www.parcogeominerario.eu)



ed i danni eventualmente derivati all'Ente Parco. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Ente può rivalersi, con trattenute, sui crediti del prestatore di servizi.

## **ART. 17 RISOLUZIONE**

L'Ente Parco si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c..

Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto delle norme sulla sicurezza
- b. subappalto non autorizzato
- c. in caso di 5 inadempimenti notificati per iscritto, della seguente tipologia: se l'impresa appaltatrice ometta di fornire o sostituire i lavoratori in caso di non puntuale esecuzione del servizio a causa di prestazioni non adeguate a quanto richiesto, anche per mancata formazione specifica dei lavoratori richiesta dall'Ente. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Se ipotesi di grave inadempimento si verificano nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Ente può revocare l'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

## **ART. 18 RECESSO**

L'Ente Parco si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Questa facoltà è esercitata per iscritto, con invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di questa comunicazione. In questo caso l'Ente si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui è comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Ente;
- altre spese sostenute dall'appaltatore.

## **ART. 19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, sono di competenza, in via esclusiva, del Foro di Cagliari.

## **ART. 20 RINVIO ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per quanto non espressamente previsto, le parti dichiarano di far riferimento alle norme di cui al D.Lgs. n. 276/2003, al CCNL Enti Pubblici non economici, nonché a tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari che disciplinano il lavoro temporaneo.

## **ART. 21 STIPULAZIONE CONTRATTO SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Il contratto, stipulato in forma privata, è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della impresa aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

---

**Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna**

(Art. 114 comma 10, Legge n. 388 del 23.12.2000 - D. Min. Amb. Del 16.10.2001)

Via Monte Verdi, 16 - I 09016 Iglesias (CI) - Tel. +39 0781 255066 Fax +39 0781 255065 - Cod. Fisc. 90020080926

Email: [segreteria@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:segreteria@parcogeominerario.sardegna.it) [direttore@parcogeominerario.sardegna.it](mailto:direttore@parcogeominerario.sardegna.it)

Web : [www.parcogeominerario.eu](http://www.parcogeominerario.eu)



## ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003, il prestatore di servizio: è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal predetto D.Lgs. a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile di questo contratto con facoltà, solo se necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.